

Oggetto: Tombe di Famiglia – consultazione atti

Domanda:

Vorrei delle informazioni riguardanti le cappelle di famiglia.

La famiglia di mio padre ha costruito una cappella nel cimitero del paese in cui sono nati, vorrei sapere se noi familiari abbiamo qualche diritto a questo manufatto se possiamo utilizzarlo come discendenti.

1. *Dove posso controllare la documentazione per capire se ci sono dei presupposti per esercitare qualche diritto. Visto che mio padre non c'è più e la famiglia è molto grande, ma non conosco nessuno che mi sappia dare chiarimenti?*
2. *A chi mi devo rivolgere al comune del cimitero o ad altri enti.*

Privato

Risposta:

"Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna".

(Da "Dei Sepolcri" di Ugo Foscolo del 1806 pubblicato l'anno successivo, componimento scritto ispirandosi all'Editto di Saint Cloud, sulla regolamentazione delle pratiche sepolcrali che venne emanato da Napoleone nel giugno 1804 ed esteso al Regno d'Italia successivamente, nel 1806.)

- 1) Il Comune custodisce copia della originaria concessione cimiteriale rilasciata e lei come familiare ha diritto a richiedere attraverso "l'accesso agli atti" (da farsi ai sensi degli artt. 22 e successivi della L. 241/1990), la consultazione della documentazione inerente la suddetta concessione e la copia dei documenti principali e cioè della Concessione originaria, del più recente atto di subentro (se esistesse), di conoscere l'esatta situazione di seppellimenti eseguiti, di cadaveri, di resti ossei e di ceneri ed infine l'attuale disponibilità di posti liberi come deve risultare dai registri cimiteriali comunali.
- 2) In Italia la maggior parte dei Cimiteri è comunale, quindi si dovrà rivolgere al Comune dove sorge la Tomba.

Con il termine "cappelle di famiglia", sono generalmente identificate le Tombe private familiari.

Ai sensi dell'Art. 93 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria DPR 285/1990, la Tomba privata ha natura familiare, ossia il rapporto concessorio sorge e s'instaura "sibi familiaeque suae" ossia per offrire sepoltura al concessionario ed alla sua famiglia.

Il diritto al sepolcro nasce dal rilascio di una concessione amministrativa, da parte della Pubblica Amministrazione, di un'area di terreno demaniale cimiteriale (o di un manufatto funerario precedentemente costruito dall'Amministrazione) che consente al privato



concessionario di realizzare, fuori terra o sotto terra o in parte sotto e in parte fuori terra, una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti.

Se non fosse diversamente specificato nell'atto di concessione (o nella convenzione che spesso l'accompagna dove si definiscono le clausole di dettaglio) il diritto di sepolcro segue il principio generale dello Jus Sanguinis, quindi la figlia e/o il figlio del concessionario defunto, ha/hanno pieno titolo ad esser tumulata/tumulato/tumulati nel sepolcro di famiglia, l'unico limite è posto nella capienza della tomba stessa, cioè quanti loculi ci sono? E di questi quanti sono quelli liberi?

Infatti se nella Tomba non ci fosse più spazio per accogliere ulteriori defunti di figlio e/o figlia e/o dei loro familiari, lo Jus Sepulchri si "comprime naturalmente", sino ad esaurirsi e ad estinguersi (Art. 93 comma 1 Il periodo del DPR 285/1990).

Occorre inoltre precisare che, il concetto di "capacità fisica" della Tomba, cioè la capacità contenitiva per altri feretri, si dilata notevolmente grazie alle recenti tendenze funerarie come ad esempio la cremazione (quindi non si seppellisce una bara con cadavere ma una semplice urnetta con ceneri) oppure ricorrendo alla estumulazione di defunti già sepolti da almeno 20 anni, per i quali, i familiari diretti, siano concordi ad operare l'ispezione del loculo e nel caso di presenza di cadavere scheletrizzato si opererà la raccolta delle ossa per collocarle in un piccolo contenitore "cassetta resti ossei" che sarà ricollocato nello stesso loculo; oppure in caso di Resti Mortali (art. 3 del DPR 254/2003) si opererà la raccolta in apposita cassa biodegradabile per inoltrarla al ciclo ridotto (5 anni) di sepoltura in terra oppure alla cremazione (sempre che tale scelta fosse condivisa dai familiari superstiti).

Difatti l'Art. 76 comma 1 del DPR 285/1990, recita che ogni loculo può accogliere uno ed un solo feretro, mentre ai sensi del punto 1 del paragrafo 13.1 della Circolare Ministeriale della Sanità N. 24/1993 n. 24 è dato indirizzo che in ogni loculo, anche nel caso in cui sia occupato da una bara, possono esservi comunque collocate più Urne cinerarie e/o più cassette di Resti ossei, fino a completamento della capienza del loculo stesso.

L'ordine di uso del sepolcro (se gli aventi titolo non ne disciplinano differentemente la priorità nell'accesso con una scrittura privata tra di loro da notificare al Comune cui, però, l'Amministrazione comunale, in caso di dissidio o vertenza resterà estranea) è in relazione alla cronologia degli eventi luttuosi: cioè "chi prima muore...meglio alloggia!".

Potrebbe accadere a volte che il concessionario o i concessionari stabiliscano la spartizione dei posti feretro con scrittura privata ma questo non è un elemento di diritto! Basta invece il nulla osta del concessionario (o del familiare avente titolo) finalizzato a non intaccare la legittima aspettativa degli aventi titolo sullo jus sepulchri.

Chiosa a margine.

Il diritto romano, partendo da presupposti ed esigenze etico-religiose, dava grande rilevanza alle spoglie umane e alla loro conservazione con una regolamentazione rigorosa, pur lasciando un certo margine all'iniziativa privata del cittadino per quanto concerneva il rito religioso e l'atto materiale della sepoltura.

Attualmente in Italia non esiste una normativa uniforme del "sepolcro", semmai è da considerare una disciplina frammentaria e le regole derivano dalle tradizioni e consuetudini, ad eccezione del citato Regolamento di polizia mortuaria nazionale DPR 285/1990, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, ed in piccolissima parte del



Codice Civile ai quali si fa riferimento. Quindi l'attuale sistema ordinativo non dà quell'importanza che invece dà ad altri fatti giuridicamente rilevanti per la vita quotidiana, limitandosi a recepire quei valori etico-religiosi provenienti tradizionalmente dalla società civile.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su " WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App